

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Art. 1. Soggetti

- 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
- 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
- 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

- 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Art. 25-ter. Reati societari

Art. 25-sexies Abusi di mercato

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 25-undecies. Reati ambientali

Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Art. 2

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

Modifiche introdotte al D.Lgs. 231/2007 dal DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 Art. 10

(Pubbliche amministrazioni).

- 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

- 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.
- 6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (retribuzione di risultato decurtata dell'80 %).

Con le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 al d.lgs. 231/2007, le pubbliche amministrazioni non rivestono più la qualità di "soggetti obbligati" (art. 3 del d.lgs. 231/2007), categoria di soggetti, quest'ultima, che in caso di inosservanza delle specifiche prescrizioni, in tema di prevenzione e contrasto all'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è soggetta a sanzioni di notevole portata.

Pur non essendo più inquadrate nella cerchia dei soggetti obbligati, le pubbliche amministrazioni (....competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e/o di controllo....) sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, giusto quanto disposto dal vigente art. 10 del d.lgs. 231/2007, al quale le pubbliche amministrazioni sono state specificatamente ricondotte e nel quale sono individuati di ambiti di specifica pertinenza.

La carenza di collaborazione attiva da parte delle pubbliche amministrazioni, in linea di massima, si riconduce ai seguenti fattori:

- la normativa antiriciclaggio viene percepita come un mero adempimento formale;
- gli obblighi segnaletici, del tutto erroneamente, vengono percepiti come di esclusiva competenza del mondo bancario e finanziario;

La carenza di collaborazione attiva da parte delle pubbliche amministrazioni, in linea di massima, si riconduce ai seguenti fattori:

- dall'errato convincimento che le operazioni sospette possano emergere solo attraverso la disponibilità e l'impiego di sofisticati strumenti di ricerca e selezione dei dati, di cui le pubbliche amministrazioni non dispongono;
- dalla mancanza di un punto di riferimento organizzativo a cui fare pervenire le situazioni sospette da analizzare e valutare;

La carenza di collaborazione attiva da parte delle pubbliche amministrazioni, in linea di massima, si riconduce ai seguenti fattori:

- dalla scarsa, se non del tutto assente, cultura dei controlli interni all'ente;
- dai dubbi interpretativi afferenti all'individuazione delle figure destinatarie degli obblighi segnaletici;
- dal dubbio che agendo ai fini antiriciclaggio ciò possa causare interferenze e/o
 intoppi a discapito delle attività amministrative ordinarie (ad esempio: Domanda:
 Una comunicazione di operazione sospetta può bloccare una procedura d'appalto?
 Risposta: NO)